CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 8-10-2010 N° 20852

Tributi locali – ICI – legittimazione processuale – rilevabilità d'ufficio – proposizione in appello – nuova eccezione – insussistenza

Tributi locali – ICI – accertamento e riscossione – stipulazione di apposita convenzione con società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione – potere di accertamento – spetta al concessionario

R.G.N. 16094/06.

20852 10

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CRON 20852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.16094/06.

Dott. Marco Pivetti - Presidente Ud. 28.5.2010.

Dott.ssa Camilla Di Iasi - Consigliere

Dott. Antonio Greco - Consigliere Oggetto: tributi locali,

Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est. società concessionaria.

Dott. Luigi Scarano - Consigliere legittimazione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.SER. s.r.l., in persona dell'amministratore delegato dott. Massimo Ippoliti, rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso dall'Avvocato Pietro di Benedetto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cicerone n. 28.

Ricorrente

1735/10

Contro

Immobiliare Zaira di Annibaldi Silvana s.a.s., in persona del liquidatore sig.ra Annibaldi Silvana, rappresentata e difesa come da procura in calce al controricorso dall'Avvocato Umberto Cassano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Edoardo D'Onofrio n. 43.

Controricorrente

avverso la sentenza n. 175/4/05 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 febbraio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Immacolata Zeno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12. 5. 2006, la A.Ser. s.r.l., quale concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Pomezia, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 175/4/05 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 febbraio 2006, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Zaira di Annibaldi Silvana s.a.s. per l'annullamento dell'avviso di liquidazione ici relativo all'anno 1996, reputando il giudice di secondo grado ammissibile e fondata l'eccezione sollevata dalla contribuente nel proprio atto di appello di difetto di legittimazione attiva della società concessionaria all'adozione dell'atto impositivo.

La società intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorso denunzia " *Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. n.546/92, coordinato con l'art.345 c.p.c.* ", censurando la sentenza impugnata per avere, senza alcuna motivazione, ritenuto ammissibile l'eccezione, sollevata dalla società contribuente per la prima volta nell'atto di appello, di difetto di legittimazione attiva della A.Ser., reputando che essa fosse " *rilevabile d'ufficio in quanto attinente, oltre che alla legittimazione ad agire, anche alla legittimazione processuale* ". Sostiene al riguardo il ricorso che la questione sollevata costituisce un'eccezione in senso proprio e che, pertanto, essa doveva essere dichiarata inammissibile in osservanza del principio processuale che non consente la proposizione di nuove eccezioni in appello.

Il mezzo è infondato.

La statuizione impugnata, che ha ritenuto ammissibile l'eccezione avanzata dalla contribuente in quanto riferita anche al tema della legittimazione processuale - argomentazione questa non specificatamente investita dal motivo - merita di essere condivisa, alla luce del costante orientamento di questa Corte che qualifica rilevabili d'ufficio dal giudice le eccezioni che investono la capacità di un soggetto di essere parte di un determinato giudizio (c.d. *legittimatio ad causam*) (Cass. n. 4661 del 2007; Cass. n. 3140 del 2006). Per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

(identico, nel suo contenuto, al comma 2 dell'art. 345 cod. proc. civ.), d'altra parte, il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto, che il giudice è tenuto ad esaminare solo se sollevate dalla parte, e non già le eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 11774 del 2007), in quanto relative alla esistenza di elementi o presupposti che il giudice stesso ha il dovere di accertare, tra i quali rientra la legittimazione della parte al giudizio.

Il secondo motivo di ricorso, denunziando " *Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, lett. b), del D.lgs. n. 546/92, coordinato con l'art. 111 Cost. Carente e/o contraddittoria motivazione della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 15. 12. 1997, n. 446* ", assume la nullità della sentenza impugnata per omessa esposizione del processo e dei fatti rilevanti per la causa e per assoluta carenza di motivazione della statuizione che ha accolto l'eccezione sollevata dalla controparte di difetto della legittimazione attiva della A.Ser.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondato quanto alla censura di nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti rilevanti del processo, risultando le indicazioni sul punto formulate dal giudice *a quo* del tutto adeguate, in relazione alla statuizione adottata, a riassumere i termini e l'oggetto della controversia.

Inammissibile con riferimento al denunziato vizio di omessa motivazione in relazione all'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione della A.Ser., atteso che il difetto di motivazione della sentenza è riscontrabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non già con riferimento all'applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004).

Il terzo motivo di ricorso, denunziando " *Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 15. 12. 1997, n. 446 e dell'art. 113 del D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267* ", censura la decisione impugnata per avere accolto l'eccezione di difetto della legittimazione attiva della A.Ser. sulla base dell'erronea affermazione, che " *la gestione tributaria dell'accertamento .. sulla base del T.U. Enti locali, non essere, in nessun caso, delegata ad una società a responsabilità limitata, come nella fattispecie oggetto della controversia che si esamina* ", adottando una interpretazione delle disposizioni citate del testo unico

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. [illegible]
N. 131 TAB. ALL. B [illegible]
MATERIA TRIBUTARIA

in contrasto con la lettera della legge, che chiaramente ammette gli enti locali a stipulare convenzioni con le quali affidare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi a società per azioni ed a responsabilità limitate formate, come nel caso della A.Ser., con prevalente capitale pubblico locale.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata si discosta dal costante orientamento di questa Corte - adottato anche con riferimento alla stessa società A.SER. - da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò " più conveniente sotto il profilo economico o funzionale ") il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (Cass. n. 6772 del 2010, Cass. n. 15079 del 2004; Cass. n. 15079 del 2004).

L'attribuzione di tali poteri alla società concessionaria comporta, ovviamente, la spettanza ad essa anche della conseguente legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie.

Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso e respinge gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Il Consigliere estensore
dott. Mario Bertuzzi

Il Presidente
dott. Marco Rivetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 8 OTT 2010
IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona